

e) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 dicembre 1997, n. 40¹⁾

Regolamento di esecuzione relativo all'assistenza all'infanzia

1)Pubblicato nel B.U. 17 febbraio 1998, n. 8.

Art. 1 (Sfera di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia, attuato nell'ambito privato con criteri e modi di intervento ispirati a fini sociali, nonché il relativo finanziamento da parte della Giunta provinciale, ai sensi del capo I della [legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8](#), di seguito chiamata legge.

(2) Il servizio di cui al comma 1 si pone in rapporto di alternatività e di complementarietà con il servizio degli asili nido, nell'ambito dell'aiuto e del sostegno alla famiglia.

Art. 2 (Elenco degli/delle assistenti domiciliari all'infanzia)

(1) L'istituzione ammessa al contributo provinciale di cui all'articolo 2, comma 2 della legge, ha l'obbligo di tenere un elenco aggiornato degli/delle assistenti domiciliari all'infanzia che svolgono la propria attività in collegamento con l'organizzazione.

(2) Copia aggiornata dell'elenco di cui al comma 1 viene semestralmente inviata alla Ripartizione provinciale Servizio sociale, Ufficio famiglia, donna e gioventù.

Art. 3 (Requisiti ai fini dell'inserimento nell'elenco)

(1) Ai fini dell'inserimento del nominativo dell'assistente domiciliare all'infanzia nell'elenco di cui all'articolo 2, le istituzioni devono verificare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) conseguimento del diploma di qualifica al termine di un corso di formazione professionale specifico, di durata non inferiore a complessive 450 ore, oppure possesso del diploma di maestra d'asilo o di assistente all'infanzia; [2](#)
- b) età non inferiore ai 18 anni; [3](#)
- c) possesso del certificato di abitabilità rilasciato dal comune o del relativo certificato sostitutivo rilasciato dall'ufficio igiene pubblica dell'azienda speciale unità sanitaria locale competente per territorio;
- d) disponibilità di un'abitazione le cui caratteristiche corrispondano agli standards in materia di igiene e sanità di cui agli articoli 1 e 2 del [decreto del Presidente della giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22](#).

(2) Ai fini del calcolo della superficie minima dell'abitazione dell'assistente domiciliare all'infanzia di cui all'articolo 2, comma 1 del [decreto del Presidente della giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22](#), si tiene conto del numero dei componenti della famiglia quale risulta dallo stato di famiglia o da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2)La lettera a) è stata sostituita dall'art. 16 del [D.P.P. 7 settembre 2005, n. 43](#).

3)La lettera b) è stata sostituita dall'art. 16 del [D.P.P. 7 settembre 2005, n. 43](#).

Art. 4

(1) Il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia è un servizio socio-educativo per la prima infanzia, destinato a bambini in età fra tre mesi e tre anni, volto a favorire il benessere e la crescita armoniosa dei bambini, assicurando nel contempo alla famiglia un adeguato sostegno nei compiti educativi, al fine anche di conciliare al meglio le esigenze lavorative e familiari, nel quadro di un completo sistema

di sicurezza sociale. L'accesso a tale servizio è consentito anche ai bambini che, dopo il compimento del terzo anno di vita, non frequentino ancora la scuola d'infanzia.

(2) Il numero massimo dei bambini assistiti contemporaneamente da ciascuna o ciascuno assistente, compresi i propri se di età inferiore ai dieci anni, è pari a sei.

(3) Ai fini del calcolo del numero massimo di bambini da assistere contemporaneamente devono comunque essere rispettati i parametri di superficie minima di cui all'articolo 2 del [decreto del Presidente della giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22](#).

(4) I bambini assistiti e gli o le assistenti domiciliari all'infanzia devono essere assicurati per responsabilità civile contro terzi. [4\)](#)

4) L'art. 4 è stato così sostituito dall'art. 11, comma 1, del [D.P.P. 5 marzo 2008, n. 10](#).

Art. 5 (Tariffa)

(1) Nel caso in cui una coppia assuma l'incarico dell'assistenza domiciliare all'infanzia, il compenso è comunque dovuto una sola volta per la prestazione complessiva.

Art. 6 [5\)](#)

5) L'art. 6 è stato abrogato dall'art. 49 del [D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30](#).

Art. 7 (Condizioni igieniche ed ambientali)

(1) L'assistente domiciliare deve impegnarsi a pulire ed areare regolarmente i locali in cui svolge il servizio, al fine di garantire il massimo grado d'igiene.

(2) L'ambiente in cui si svolge il servizio deve essere accogliente e, per quanto possibile, deve rispondere alle esigenze del bambino.

(3) Le istituzioni sono tenute a verificare periodicamente le condizioni igieniche ed ambientali dei locali nei quali viene svolto il servizio.

Art. 8 (Rapporti tra assistenti domiciliari all'infanzia e famiglie)

(1) I rapporti tra gli/le assistenti domiciliari all'infanzia e le famiglie, oppure tra quest'ultime e l'istituzione dalla quale gli/le assistenti dipendono, sono regolati da un disciplinare d'oneri sottoscritto dalle parti, il quale deve contenere i seguenti elementi:

- a) i doveri reciproci dell'assistente domiciliare all'infanzia e della famiglia;
- b) i compiti specifici del/della coordinatore/trice;
- c) la sostituzione, nei casi di malattia o di altri impedimenti di breve durata, con un/una assistente appartenente alla stessa istituzione;
- d) la riduzione dell'importo dovuto dalla famiglia in caso di malattia del bambino che si prolunghi oltre i 15 giorni; [6\)](#)
- e) i periodi di ferie annuali dell'assistente domiciliare all'infanzia;
- f) le modalità relative alle uscite;
- g) il monte ore del servizio da prestarsi;
- h) eventuali esigenze particolari del bambino sotto il profilo sanitario e alimentare.

6) La lettera d) è stata così sostituita dall'art. 12, comma 1, del [D.P.P. 5 marzo 2008, n. 10](#).

Art. 9 (Obblighi dell'assistente domiciliare all'infanzia)

(1) L'assistente domiciliare all'infanzia non può delegare a terzi lo svolgimento del servizio assunto, né può assistere i bambini in abitazioni o locali chiusi diversi dai propri.

(2) Le modalità relative alle uscite sono da concordare con i genitori e risultano dal disciplinare d'oneri.

(3) L'assistente domiciliare all'infanzia ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'istituzione l'eventuale malattia infettiva dei bambini assistiti o dei propri figli.



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 279 del 31.07.2007 - Assistenza domiciliare all'infanzia (Tagesmutter) - caratteristiche del servizio - non è dato in caso di assistenza fuori del domicilio dell'assistente - consulta provinciale per l'assistenza sociale - organo collegiale perfetto

Art. 10 (Coordinatore/trice)

(1) Il/la coordinatore/trice ha i seguenti compiti:

- a) promuove il servizio sul territorio per conto dell'istituzione;
- b) cura i rapporti tra le famiglie e gli/le assistenti domiciliari all'infanzia;
- c) verifica periodicamente l'andamento del servizio e ne riferisce all'istituzione;
- d) svolge la vigilanza di cui all'articolo 7, comma 3.

(2) Le istituzioni garantiscono la presenza di coordinatori o coordinatrici in ogni zona dove il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia è attivo. [7](#)

7) Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 16 del [D.P.P. 7 settembre 2005, n. 43](#).

Art. 11 (Formazione e aggiornamento)

(1) Le ripartizioni provinciali della formazione professionale di lingua tedesca e italiana curano la formazione e l'aggiornamento dei/delle assistenti domiciliari all'infanzia.

(2) Il corso di formazione ha una durata minima di 450 ore. [8](#)

(3) Il programma di formazione e aggiornamento viene definito di comune accordo tra le due ripartizioni competenti per la formazione professionale e la Ripartizione Servizio sociale, sentito il parere delle istituzioni.

(4) Il corso si conclude con l'esame di diploma. Ai candidati che abbiano superato l'esame, viene rilasciato un diploma di qualifica professionale, ai sensi della normativa vigente in materia di formazione ed addestramento professionale.

8) Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 16 del [D.P.P. 7 settembre 2005, n.](#)

Art. 12 (Norma transitoria)

(1) Ai fini dell'inserimento nell'elenco degli/delle assistenti domiciliari all'infanzia di cui all'articolo 2, si considera equipollente al diploma di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la certificazione di frequenza di un corso di formazione professionale specifico anche se di durata inferiore a 250 ore conclusosi antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.